

» S.P.Q.R.

COMUNE DI ROMA

ORDINANZA DEL SINDACO

N 6 del 30 Marzo 2005. _____ Prot.452 del 30 Marzo 2005

IL SINDACO

Considerata l'attuale presenza e diffusione della zanzara tigre (*Aedes albopictus*) nella città di Roma, che è iniziata nel 1997 (anno della individuazione dei primi focolai larvali in città) e che oggi interessa l'intero territorio cittadino con un elevato grado di infestazione;

Considerato che il monitoraggio sulla presenza e diffusione della zanzara tigre a Roma effettuato dall'Istituto Superiore di Sanità (appositamente incaricato dall'Amministrazione Comunale) nell'anno 2004 ha documentato la presenza di tale insetto in tutti i Municipi della città;

Considerato che, per contenere l'infestazione, occorre provvedere ad una campagna di prevenzione finalizzata al controllo e alla disinfestazione effettuata su aree pubbliche da parte dell'Amministrazione Comunale, da estendersi, necessariamente, anche su aree di proprietà privata, al fine di garantire l'efficacia della campagna stessa;

Considerato che la zanzara tigre ha scarsa capacità di spostarsi in forma autonoma, ma che esistono alcuni fattori ambientali in grado di favorire la mobilità e l'insediamento di tale insetto anche in luoghi finora non interessati dalla sua presenza;

Rilevato che le larve di zanzara tigre si sviluppano in acque stagnanti o a lento deflusso, ove vengono deposte le uova, quali raccolte d'acqua, tombini, barattoli, lattine, sottovasi, bacinelle, depositi e contenitori per l'irrigazione degli orti e dei fiori, innaffiatoi, copertoni, fogli di nylon, buste di plastica, ecc.;

Considerata pertanto la necessità di tutelare l'ambiente e di limitare i fastidi e i disagi per i cittadini, nonché di prevenire ogni possibile conseguenza a livello igienico - sanitario derivante dall'infestazione;

OGGETTO:

Provvedimenti per disinfestazione della *Aedes albopictus* "zanzara tigre" nel territorio del Comune di Roma.

VISTO:

Il Direttore della
II U.O. del
Dipartimento X

Dott. Bruno Cignini

VISTO:

L'Assessore alle
Politiche
Ambientali e
Agricole

Dario Esposito

Ravvisata la necessità di attivare urgenti misure di prevenzione e di controllo su tutto il territorio comunale esposto alla presenza e alla possibilità di propagazione della suddetta zanzara e pertanto anche su aree private;

Vista la L.R. del 6.8.1999, n.14;

Visto l' art.50, comma 5 del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267;

Visto il Regolamento Comunale d'igiene per la tutela della salute e dell'ambiente;

Visto la legge 24 novembre 1981, n.689;

Visto la delibera C.C. n.81 del 6 settembre 2001;

Visto l'art. 7 bis del citato Decreto Legislativo n. 267 del 2000;

- ORDINA -

Alla cittadinanza, nel periodo compreso tra il 15 Aprile e il 15 Novembre 2005:

- di non abbandonare oggetti e contenitori di qualsiasi natura e dimensioni ove possa raccogliersi l'acqua piovana, ivi compresi copertoni, bottiglie, sottovasi e simili, collocati nei cortili, nei terrazzi e all'interno delle abitazioni;
- di procedere, ove si tratti di oggetti non abbandonati, bensì sotto controllo della proprietà privata, alla loro accurata pulizia e alla chiusura ermetica con teli impermeabili o con coperchi in modo da evitare accumuli di acqua a seguito di piogge;
- di svuotare contenitori di uso comune, come sottovasi, piccoli abbeveratoi per animali domestici, innaffiatori, ecc., giornalmente o di lavarli o capovolgerli;
- di coprire eventuali contenitori di acqua inamovibili, quali ad esempio vasche di cemento, bidoni e fusti per l'irrigazione degli orti, con coperchi, reti di plastica o zanzariere;
- di introdurre nei piccoli contenitori d'acqua che non possono essere rimossi (come ad esempio i vasi portafiori presenti nei cimiteri) filamenti di rame, che per essere efficaci devono essere posizionati in ragione di almeno 20 grammi per litro d'acqua; nel caso dei vasi portafiori nei cimiteri, si potrà anche sostituire l'acqua con sabbia quando vi siano dei fiori finti;

- di prevedere, nel caso di fontane ornamentali o di laghetti artificiali, l'eventualità di introduzione di pesci larvivori (come ad esempio pesci rossi, gambusie ecc.);
- di provvedere ad ispezionare e pulire le caditoie interne ai tombini per la raccolta dell'acqua piovana, presenti in giardini e cortili, nonché, ove necessario, di prevedere anche un trattamento periodico dei tombini condominiali con prodotti larvicidi avvalendosi di Imprese di disinfestazione autorizzate.

Ordina altresì:

Sempre nel medesimo periodo compreso tra il 15 Aprile e il 15 Novembre 2005:

- Alle Aziende agricole e zootecniche e a chiunque allevi animali o li accudisca anche a scopo zoofilo di provvedere a mantenere in stato di perfetta efficienza tutti gli impianti e i depositi idrici utilizzati, compresi quelli sparsi nella campagna;
- Ai Consorzi e agli Enti che gestiscono comprensori e ai proprietari degli edifici destinati ad abitazione e ad altri usi di curare il perfetto stato di efficienza di tutti gli impianti idrici esistenti nei fabbricati e nei locali annessi, allo scopo di evitare raccolte scoperte, anche temporanee, di acqua stagnante e procedere autonomamente con disinfestazioni periodiche degli eventuali focolai larvali; particolare cura dovrà aversi affinché nei lavatoi, nelle fontane dei cortili e delle terrazze, nelle vasche, e in qualsiasi altro manufatto si eviti il ristagno dell'acqua;
- Ai responsabili dei cantieri fissi e mobili che dovranno provvedere agli stessi obblighi sopra riportati per quanto riguarda le raccolte d'acqua temporanee (fosse di sterco, vasconi, ecc.);
- Ai soggetti pubblici e privati gestori di corsi d'acqua, scarpate ferroviarie e autostradali, cigli stradali, di curare la manutenzione dei corsi d'acqua onde evitare ostacoli al deflusso delle acque stesse; di mantenere le aree libere da rifiuti o altri materiali che possano favorire il formarsi di raccolte stagnanti d'acqua;
- Ai soggetti pubblici e privati gestori di vasche e laghetti ornamentali nei giardini o nei comprensori, di provvedere autonomamente a disinfestazioni periodiche dei focolai larvali;
- A tutti i conduttori di orti e di appezzamenti di terreno, di privilegiare la innaffiatura diretta tramite pompa o con contenitore, da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l'uso; di sistemare tutti i contenitori e

altri materiali (teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia; di chiudere con coperchio a tenuta o con rete zanzariera fissata e ben tesa gli eventuali serbatoi d'acqua;

- A tutti coloro che gestiscono attività di rottamazione delle auto e vivai, di provvedere ad una disinfestazione mensile delle aree interessate da dette attività.
- A tutti coloro che per fini commerciali o ad altro titolo possiedano o detengano, anche temporaneamente, copertoni di auto o assimilabili, di attenersi ai comportamenti sopra riportati ed inoltre di provvedere a propria cura a:
 - disporre a piramide i pneumatici con periodo di stoccaggio superiore a 15 giorni dopo averli svuotati da eventuale acqua e ricoprirli con telo impermeabile o con altro idoneo sistema tale da impedire qualsiasi raccolta di acqua piovana;
 - eliminare i pneumatici fuori uso e comunque non più utilizzabili;
 - immagazzinare quelli eliminati, dopo essere stati svuotati dell'acqua contenuta, in containers da tenere chiusi, in modo da impedire qualsiasi raccolta di acqua al loro interno;
 - provvedere, avvalendosi di Imprese autorizzate, alla disinfestazione, con cadenza quindicinale, dei pneumatici privi di copertura, movimentati in un periodo di tempo tra uno e quindici giorni.

Qualora nel periodo di massimo rischio per la infestazione da Zanzara tigre (15 luglio – 1 ottobre) si riscontri all'interno di aree di proprietà privata una diffusa presenza dell'insetto, i proprietari o gli esercenti delle attività interessate dovranno provvedere immediatamente a propria cura ad effettuare interventi di disinfestazione con trattamenti adulcidi mediante affidamento a Imprese autorizzate.

La responsabilità per eventuali inadempienze, che saranno sanzionate nella misura non inferiore ad Euro 50,00 e non superiore ad Euro 500,00, sarà imputata in solido a colui che risulterà avere titolo per disporre legittimamente del sito o dei siti dove tali inadempienze avranno avuto luogo, a meno che non dimostri che la violazione non sia a lui ascrivibile. Qualora il pagamento della suddetta sanzione avvenga entro il termine di cui all'art. 16 della legge n. 689 del 1981, si applica quanto ivi previsto in materia di pagamento in misura ridotta.

Nel caso di inosservanza di quanto previsto dalla presente Ordinanza, l'esecuzione degli interventi di disinfestazione necessaria, previa redazione di Rapporto Amministrativo indirizzato al Municipio di competenza territoriale, avverrà d'ufficio e la relativa spesa sarà a carico degli inadempienti secondo le procedure e modalità vigenti in materia.

I Municipi, a mezzo della Polizia Municipale, e i Dipartimenti di prevenzione delle A.S.L. sono incaricati delle attività di controllo dell'esecuzione del presente

provvedimento; i suddetti soggetti sono altresì incaricati di comminare le previste sanzioni ai trasgressori.

Il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza tramite pubblici avvisi, nonché comunicazioni alle associazioni di categoria direttamente interessate e affissione all'Albo Pretorio per tutto il tempo di validità del provvedimento. Copia del presente atto può essere richiesto presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico dei Municipi e del Dipartimento X " Politiche Ambientali e Risorse Agricole".

IL SINDACO